

Integrazione alla Legge Regionale 26/2/1973 n. 14 "Costituzione della S.p.A. denominata "Società Regionale per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Umbria".

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a proporre in sede di assemblea della Società Regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria le necessarie modifiche statutarie affinché lo Statuto preveda:

1) che l'oggetto sociale della Società divenga il seguente:

"La Società concorre alla realizzazione dell'equilibrato sviluppo economico della Regione e si pone come strumento della programmazione regionale, in armonia con i principi contenuti nello Statuto della Regione.

La Società persegue, in particolare, la promozione dello sviluppo del sistema di piccole e medie imprese, operando in coerenza con le scelte di politica industriale effettuate dalla Regione e concorrendo alla loro attuazione. L'attività della Società si sostanzia in:

- a) sostegno diretto delle imprese;
- b) organizzazione di un'offerta di servizi avanzati, ~~di~~ direttamente o tramite la partecipazione a strutture specializzate;
- c) realizzazione di iniziative di qualificazione dei fattori localizzativi per le imprese;
- d) attività tecnica di ~~un~~ supporto ~~di~~ iniziative della Regione.

A tal fine la Società potrà effettuare le seguenti operazioni:

- attività finanziaria attraverso, assunzione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese; erogazione di finanziamenti e contributi; concessione di prestiti partecipativi; ~~e~~ promozione ~~e~~ partecipazione ~~alla~~ costruzione di strumenti finanziari in grado di migliorare la posizione delle piccole e imprese sul mercato finanziario, in particolare ai fini degli investimenti aziendali;

2.

- assistenza tecnica alle imprese finalizzata alla realizzazione dell'indicata attività finanziaria;
- ricerca e raccolta di risorse sui mercati finanziari nelle forme consentite dalla legge;
- ogni attività di progettazione e di promozione utile al perseguimento degli scopi sociali.

La Società potrà costituire società operative per l'attuazione di specifici progetti promossi dalla Regione, assumendo una partecipazione anche superiore al 50% del capitale.

La Società potrà gestire per conto della Regione, ed a seguito di stipula di apposita convenzione, fondi finalizzati a particolari interventi, istituiti con legge regionale „

- 2) che sono organi della Società: l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, il Presidente, il Collegio sindacale e il Direttore generale;
- 3) la nomina e relativa determinazione dell'emolumento del Direttore generale da parte dell'assemblea; l'incarico, rinnovabile, ha una durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione;
- 4) la costituzione del Comitato esecutivo, con la presenza del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale della società e di altri 2 componenti scelti ogni tre anni dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno e in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal D.P.R. 350/1985;
- 5) l'attribuzione al Comitato esecutivo della competenza a deliberare interventi che non comportino un'esposizione, compresa quella già in essere, nei confronti del beneficiario superiore a L. 500 milioni, contributi a vario titolo non superiori a 100 milioni e ad esercitare ogni altra attribuzione delegatagli dal Consiglio di amministrazione;
- 6) la facoltà del Presidente della Società di assumere in caso di urgenza, su proposta del Direttore Generale, provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, dandone comunicazione al Comitato stesso in occasione della sua prima successiva riunione;

*Handwritten mark*

3.

- 7) la partecipazione di diritto al Consiglio di amministrazione con voto consultivo del Direttore generale;
- 8) che al Direttore generale oltre ai normali compiti inerenti al suo ufficio spettino quelli di:
- proposta al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo delle questioni sulle quali detti organi sono chiamati a deliberare;
  - di esecuzione, firmando i relativi atti, delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
  - di proposta al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo dei provvedimenti riguardanti il personale, ivi comprese le assunzioni di personale di qualunque grado;
  - facoltà di impiegare la liquidità della Società nell'ambito dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- 9) l'obbligo a trasmettere alla Giunta Regionale, nei modi e nei termini dalla stessa stabiliti, le situazioni periodiche e le altre informazioni richieste oltre quelle già previste dalle Leggi Regionali 14/1973 e 40/1973.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 26.2.1973, n. 14.  
Costituzione della S.p.A. denominata "Società regionale per la  
promozione dello sviluppo economico dell'Umbria".  
(Modificata con L.R. 22.11.173, n. 41; vedi L.R. 27.7.78, n. 34)

All'art. 1 il secondo comma è sostituito dal seguente:

La Società in armonia con gli obiettivi contenuti nel Piano Regionale di Sviluppo promuove uno sviluppo produttivo ed occupazione territorialmente equilibrato.

All'art. 2 il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il Consiglio regionale esamina i programmi di attività della Società con riferimento agli indirizzi della programmazione economica regionale ed emana al riguardo eventuali direttive.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

Nei limiti ed in conformità dei principi di cui al secondo comma dell'art. 1, la Società opera:

- a) mediante progettazione e realizzazione di programmi regionali di particolare rilevanza strategica/dimensionale, necessitanti di condizioni attuative flessibili e complesse, anche attraverso la gestione di leggi specifiche;
- b) mediante attività di assistenza tecnica, organizzativa ed amministrativa che saranno realizzate con la formazione di organizzazioni specifiche, anche al fine di dotare di servizi e di attrezzature adeguate le aree destinate nel territorio regionale ad attività economiche;
- c) mediante assistenza finanziaria, anche sotto forma di concessioni di garanzia, alle società di cui al punto d), a Società di persone, ad imprenditori individuali ed artigiani;
- d) mediante le assunzioni di partecipazioni in minoranza nelle società di capitali, nelle società cooperative e nei consorzi di piccole e medie dimensioni già costituiti o da costituirsi;

La Società può compiere le seguenti operazioni:

e) PASSIVE

- 1 - Raccolta di fondi attraverso la emissione di certificati alle imprese partecipate o in altri modi consentiti dalla legge;

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 26.2.1973, n. 14.  
Costituzione della S.p.A. denominata "Società regionale per la  
promozione dello sviluppo economico dell'Umbria".  
(Modificata con L.R. 22.11.173, n. 41; vedi L.R. 27.7.78, n. 34)

All'art. 1 il secondo comma è sostituito dal seguente:

La Società in armonia con gli obiettivi contenuti nel Piano Regionale di Sviluppo promuove uno sviluppo produttivo ed occupazione territorialmente equilibrato.

All'art. 2 il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il Consiglio regionale esamina i programmi di attività della Società con riferimento agli indirizzi della programmazione economica regionale ed emana al riguardo eventuali direttive.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

Nei limiti ed in conformità dei principi di cui al secondo comma dell'art. 1, la Società opera:

- a) mediante progettazione e realizzazione di programmi regionali di particolare rilevanza strategica/dimensionale, necessitanti di condizioni attuative flessibili e complesse, anche attraverso la gestione di leggi specifiche;
- b) mediante attività di assistenza tecnica, organizzativa ed amministrativa che saranno realizzate con la formazione di organizzazioni specifiche, anche al fine di dotare di servizi e di attrezzature adeguate le aree destinate nel territorio regionale ad attività economiche;
- c) mediante assistenza finanziaria, anche sotto forma di concessioni di garanzia, alle società di cui al punto d), a Società di persone, ad imprenditori individuali ed artigiani;
- d) mediante le assunzioni di partecipazioni in minoranza nelle società di capitali, nelle società cooperative e nei consorzi di piccole e medie dimensioni già costituiti o da costituirsi;

La Società può compiere le seguenti operazioni:

e) PASSIVE

- 1 - Raccolta di fondi attraverso la emissione di certificati alle imprese partecipate o in altri modi consentiti dalla legge;

- 2 - Emissioni obbligazionarie di gruppo;
- 3 - Emissioni di proprie obbligazioni nominative o al portatore;

f) ATTIVE

- 1 - Concessione di crediti finanziari sotto qualsiasi forma, allo scoperto o garantiti.
- 2 - Prestazione di cauzioni, avalli e fidejussioni.
- 3 - Partecipazione a consorzi per la garanzia di collocamento o per l'assunzione e il collocamento di valori mobiliari e titoli di credito, nei limiti ed ai sensi dell'art. 45 del Rdl 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;
- 4 - Assunzione di partecipazioni in aziende finanziarie, immobiliari, industriali, commerciali e del terziario avanzato.

Inoltre la Società può:

- g) effettuare operazioni di tesoreria attive e passive, di qualsiasi forma ivi inclusi anticipazioni e riporti finanziari;
- h) acquistare e vendere valori mobiliari e titoli di credito;
- i) curare il collocamento di valori mobiliari e titoli di credito per conto terzi;
- l) compiere ogni atto inerente e conseguente allo svolgimento ed al buon fine delle proprie operazioni, ed in genere della propria attività.

Art. 4

....

- c) gli interventi operativi della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria previsti dall'art. 3, lett. b) e c), dovranno essere preferibilmente indirizzati verso società di capitali di piccole e medie dimensioni.

#### **Art. 23**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 4, lett b), della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, è nominato dalla Giunta regionale. Il Vice Presidente, o i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio anche al di fuori dei membri designati dal Consiglio regionale.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e ne dirige i lavori.

In caso di urgenza ha facoltà di prendere provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, dandone comunicazione al Comitato in occasione della prima riunione successiva.

#### **Art. 29**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed il compenso stabilito dalla Assemblea degli Azionisti con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca.

#### **Art. 31**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, al Presidente o ad altri suoi membri. Agli Amministratori investiti di particolari incarichi spetta una remunerazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

#### **Art. 32/bis.**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto di sette dei suoi membri, del quale fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente, e ne stabilisce i poteri. Il Comitato resta in carica fino alla prima Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

Il Comitato nomina un Segretario, il quale può essere anche il Segretario del Consiglio.

Il Comitato Esecutivo:

- a) predisporre le norme alle quali devono uniformarsi l'organizzazione del lavoro ed il controllo degli affari della Società mediante, ove occorra, la redazione di appositi regolamenti interni da sottoporre alla approvazione del Consiglio;
- b) assolve tutte le altre attribuzioni assegnategli dal Consiglio in ordine alla gestione degli affari della Società;

In caso di urgenza esso può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese a maggioranza assoluta.

#### Art. 32/ter

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale, ne determina le mansioni, i compiti e l'emolumento.  
Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive.